Sentenza n. 373 /2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VENETO

composta dai Magistrati:

Marta **TONOLO** Presidente

Roberto **ANGIONI** Giudice relatore

Daniela **ALBERGHINI** Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di conto iscritto al **n. 32559** del registro di Segreteria avente ad oggetto il conto giudiziale **n. 86161** reso dall'agente contabile dott.ssa BETTA GENZIANA DE GIOIA, quale consegnatario dei titoli azionari e delle partecipazioni della Provincia di Treviso (TV), per il periodo di gestione 01.01.2023 - 31.12.2023, depositato in data 14 maggio 2024;

Vista la relazione **n. 260/2025** del 15.5.2025 del magistrato istruttore del conto;

Vista la memoria difensiva dell'agente contabile depositata in data 20.10.2025;

Esaminati gli atti di causa;

Uditi, nella pubblica udienza del 13 novembre 2025 - celebrata con l'assistenza della funzionaria Paola Franchini, e data per letta la relazione del

giudice relatore, Cons. Roberto Angioni - il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Massimiliano Spagnuolo, il quale ha concluso per l'irregolarità del conto;

SVOLGIMENTO IN FATTO

1. Con relazione **n. 260/2025 del 15.05.2025**, il magistrato istruttore del conto giudiziale **n. 86161** reso dall'agente contabile dott.ssa BETTA GENZIANA DE GIOIA, quale consegnatario dei titoli azionari e delle partecipazioni della Provincia di Treviso (TV), per il periodo di gestione 01.01.2023 - 31.12.2023, depositato in data 14 maggio 2024, riferiva al Presidente di questa Sezione giurisdizionale quanto segue:

a) il conto in esame, redatto su modello conforme a quello ministeriale (mod. 22 del d.P.R. n. 194/1996) e sottoscritto dal consegnatario di titoli azionari, recava il visto di regolarità di regolarità del dott. Rapicavoli, in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente;

b) era stata acquisita la deliberazione del Consiglio Provinciale di approvazione del conto;

c) era stata trasmessa la relazione dell'organo interno ex art.139, comma 2, c.g.c.;

d) non risultava adottato un provvedimento di nomina quale consegnatario di azioni della dott.ssa Betta De Gioia, alla quale era stato attribuito l'incarico di Dirigente del Settore "Finanza e Contabilità", per il triennio 2021-2023 e comunque non oltre il 31 dicembre 2023";

e) il conto giudiziale 2023 – ove figuravano le partecipazioni nelle società espressamente indicate nella relazione di irregolarità - non riportava tutti gli organismi partecipati dell'Ente e, nello specifico, risultava omessa

l'indicazione del G.A.L. dell'Alta Marca Trevigiana S.c.a.r.l., società che si riscontra invece tra quelle indicate nel conto del Patrimonio sotto la voce "Immobilizzazioni finanziarie";

f) conseguentemente, il valore dei titoli azionari e delle partecipazioni esposto nel conto giudiziale non concordava con quanto indicato nel conto del Patrimonio;

g) nel prospetto "Risultati di gestione 2023" dell'Ente non era stato indicato il risultato di gestione della società partecipata Veneto Nanotech S.C.P.A. – Padova, in liquidazione;

h) i valori delle partecipazioni indicate nel conto giudiziale in esame non coincidevano con quelli riportati nel conto del Patrimonio sotto la voce "Immobilizzazioni finanziarie", in quanto nel conto giudiziale non era stata indicata la "quota del patrimonio netto" della società G.A.L. dell'Alta Marca Trevigiana S.c.a.r.l. (euro 2.455,63). Nel dettaglio, la consistenza finale dei titoli azionari e delle partecipazioni (valore del patrimonio netto) al 31.12.2023 indicata nel conto giudiziale (€. 16.374.715,86), infatti, non concordava con il valore (alla stessa data del 31.12.2023) riportato nel conto del Patrimonio dell'Ente (parte attiva) alla voce "Immobilizzazioni Finanziarie - Partecipazioni in: a) imprese controllate, b) imprese partecipate, c) altri soggetti" (€. 16.377.171,49: €. 14.278.161,41 per imprese partecipate ed €. 2.099.010,08 per altri soggetti).

2. Ritenuto che le indicate discordanze contabili e le carenze riscontrate costituissero rilevanti irregolarità che impedivano di discaricare il contabile, il magistrato istruttore del conto rinveniva la necessità di una loro valutazione collegiale ai sensi dell'art. 145, co. 4 c.g.c.

3. Con memoria depositata in data 20 ottobre 2025, l'agente contabile - evidenziato, preliminarmente, di aver provveduto alla sottoscrizione del conto ritenendolo un atto gestionale rientrante nel proprio incarico dirigenziale, ma che si sarebbe provveduto per il futuro a prevedere la sottoscrizione da parte del Presidente della Provincia - osservava quanto segue:

a) quanto all'omessa indicazione delle partecipazioni nella società G.A.L. dell'Alta Marca Trevigiana S.c.a.r.l., si era ritenuto che nel mod.22 dovessero essere riportati esclusivamente i titoli azionari; in ogni caso l'Ente aveva provveduto ad includerla nei conti giudiziali relativi agli esercizi successivi, alla luce della giurisprudenza contabile evolutasi sul punto;

b) quanto alla mancata indicazione nel prospetto "Risultati di gestione per partecipazioni 2023" del risultato di gestione della società Veneto Nanotech S.c.r.l. – Padova in liquidazione, confermava la circostanza e riportava i relativi dati contabili.

All'udienza odierna, presente un rappresentante dell'Amministrazione, il Pubblico Ministero, evidenziata la rilevanza delle irregolarità rilevate dal magistrato istruttore, concludeva per la dichiarazione di irregolarità del conto e il non discarico dell'agente, senza addebito di responsabilità in assenza di ammanchi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il conto oggetto del presente giudizio presenta plurimi profili di irregolarità, come già evidenziati dalla relazione del magistrato istruttore.

Nel dettaglio:

a) è principio ormai consolidato, nella giurisprudenza contabile, quello

secondo il quale il consegnatario dei titoli azionari e delle quote di partecipazioni va individuato non nel soggetto che ne ha la disponibilità materiale, ma in quello che ne ha la disponibilità giuridica, esercitando per legge o per delega i poteri dell'azionista.

Conseguentemente, è stato da ultimo affermato (Corte dei conti, Giurisdizionale Trentino-Alto Adige, sede di Bolzano, n. 83/2025), che "*in mancanza della nomina di uno o più dirigenti cui affidare la gestione delle partecipazioni, è il Sindaco, nella sua qualità di organo di vertice dell'amministrazione, che assume la veste di agente contabile, come confermato, ora, dall'espressa previsione dell'art. 9 d.lgs. n. 175 del 2016: "per le partecipazioni di enti locali i diritti di socio sono esercitati dal sindaco o dal presidente o da un loro delegato" (sez. Toscana, n. 127 del 2020). Infatti, l'agente contabile consegnatario di azioni è chiamato a svolgere un'attività di gestione e non di mera detenzione, rappresentando l'Ente alle riunioni delle società ed esercitando, in proprio o per delega, i diritti connessi alla partecipazione sociale, avendone la disponibilità giuridica e non meramente materiale (*Sez. Toscana, n. 20 del 2024 e n. 127 del 2020; Sez. Veneto, n. 99 del 2019*)".

Risulta quindi di tutta evidenza, in adesione al suindicato principio, che il conto in esame, sottoscritto dall'agente contabile BETTA GENZIANA DE GIOIA in qualità di dirigente dell'Amministrazione, in assenza di un formale atto di nomina quale agente contabile consegnatario di titoli (che ricomprendesse espressamente l'esercizio delle prerogative del rappresentante dell'Ente quale esercente i poteri di azionista in riferimento alle partecipazioni dell'Ente), non è stato reso dal soggetto a ciò legittimato

dall'ordinamento. Peraltro, lo stesso agente contabile, di fatto aderendo al rilievo formulato, ha chiarito, nelle proprie deduzioni difensive, che "*per il futuro si provvederà a sottoporre il modello 22 al Presidente della Provincia per la sua firma*";

b) la mancata scritturazione nel conto della partecipazione in G.A.L dell'Alta Marca Trevigiana S.c.a.r.l., per quanto riferita dall'agente contabile ad un errore interpretativo in ordine alla natura delle partecipazioni da inserire nel mod.22, costituisce irregolarità del conto alla stregua di quanto questa stessa Sezione ha avuto modo anche recentemente di riaffermare, e cioè che "*i titoli azionari e partecipativi sono espressamente annoverati tra i beni mobili dello Stato, ai sensi dell'art. 20, lettera c) del R.D. n. 827/1924, disposizione applicabile agli enti locali non solo per espresso richiamo (art. 93 TUEL), ma, in quanto espressione di un principio di rango costituzionale, anche a tutti gli enti in relazione ai quali si estende il perimetro della giurisdizione contabile* (Corte dei conti Sez. Veneto n.182/2025 che, a sua volta, richiama Cass. SS.UU., ord. n. 7390 del 6 febbraio 2007 per l'inquadramento costituzionale di tale principio).

Ciò considerato, dev'essere qui ribadita anche la conclusione fatta propria in precedenza che "*il giudizio sul conto della relativa gestione si configura come un procedimento giudiziale, a carattere necessario ed ineludibile, per la salvaguardia di interessi generali della collettività connessi alla gestione del denaro o di beni pubblici (Corte Cost. nn. 114/1975 e 292/2001), che ha ad oggetto non solo le azioni, ma tutti gli strumenti finanziari aventi contenuto partecipativo, restando esclusi, pertanto, solo i titoli soggetti a mero obbligo di rendiconto da parte del tesoriere ovvero di altro soggetto*

cui sia affidata la custodia dei titoli e valori dell'Ente (Sez. Toscana n. 127/2020)".

Il Collegio, in ogni caso, prende atto favorevolmente dell'indicazione dell'agente contabile che l'Ente "*provvederà ad includere anche la società G.A.L. dell'Alta Marca Trevigiana S.c.a.r.l. nella compilazione dei modelli futuri*".

5. Per quanto sopra, pur non sussistendo ammanchi addebitabili all'agente, il Collegio, in accoglimento delle richieste formulate dal Pubblico Ministero, deve dichiarare irregolare il conto e pronunciare il non discarico dell'agente, demandando agli Organi responsabili dell'ente locale, per il futuro, il puntuale adempimento degli obblighi di legge.

6. Quanto alle spese di giudizio, in considerazione della natura del procedimento e dell'assenza di ammanchi, non è luogo a provvedere sulle stesse.

P.Q.M.

la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Veneto, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al **n. 32559** del registro di Segreteria dichiara irregolare il conto giudiziale **n. 86161** reso dall'agente contabile dott.ssa BETTA GENZIANA DE GIOIA, quale consegnatario dei titoli azionari e delle partecipazioni della Provincia di Treviso (TV), per il periodo di gestione 01.01.2023 - 31.12.2023, depositato in data 14 maggio 2024, e non ammette a discarico l'agente.

Nulla per le spese.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio de1 13 novembre 2025.

Il Giudice relatore	Il Presidente
Roberto Angioni	Marta Tonolo
(firmato digitalmente)	*(firmato digitalmente)*

Depositata in Segreteria, il 01/12/2025

Il Funzionario preposto

Nadia Tonolo